

anno 1 numero 6 novembre dicembre 2011

ISSN 2039-6678

URBIUM

edilizia ed urbanistica

notiziario bimestrale
di giurisprudenza

EXEO edizioni

professionisti

pubblica amministrazione

PIANO CASA VENETO: LE PRESCRIZIONI INTEGRATIVE COMUNALI NON SI APPLICANO ALLA PRIMA CASA

TAR VENETO, SEZIONE II n.576 del 07/04/2011
Relatore: Angelo Gabbricci - Presidente: Angelo De Zotti

OPERE ED INTERVENTI → PIANO CASA → REGIONE VENETO → PRIMA CASA

Sintesi: La l.r. Veneto 14/09 ha introdotto una distinta disciplina degli interventi di ampliamenti per le prime case d'abitazione, i quali hanno potuto essere effettuati sin dall'entrata in vigore della legge (art. 9, III comma), e, dunque, senza attendere l'approvazione comunale delle linee guida, e senza essere ostacolati dal maggior carico urbanistico da essi determinato (IV comma), il che varrà ovviamente anche nel caso di strumenti urbanistici in corso di attuazione.

Sintesi: Agli ampliamenti della prima casa d'abitazione non si applicano le previsioni integrative dettate dal Comune ai sensi dell'art. 9, V comma, l.r. Veneto 14/09.

Estratto: « 3.1. Orbene, a prescindere dalle circolari interpretative, la cui rilevanza è per il giudice affatto marginale, la censura è fondata e va accolta. È anzitutto evidente che la l.r. 14/09 ha introdotto una distinta disciplina degli interventi di ampliamenti per le prime case d'abitazione, i quali hanno potuto essere effettuati sin dall'entrata in vigore della legge (art. 9, III comma), e, dunque, senza attendere l'approvazione comunale delle linee guida, e senza essere ostacolati dal maggior carico urbanistico da essi determinato (IV comma), il che varrà ovviamente anche nel caso di strumenti urbanistici in corso di attuazione. 3.2. La specialità della disciplina è poi ribadita dalla riserva iniziale contenuta nell'art. 9, V comma, il quale conferma i limiti, stabiliti dalla stessa legge regionale, al possibile contenuto della disciplina attuativa comunale: e se ciò appare evidente per i richiami ai precedenti commi I, II e IV, lo è in anche per quello al III comma. Invero, se non è necessario attendere l'introduzione delle disposizioni applicative comunali per ampliare la propria prima casa d'abitazione, ciò può trovare ragionevole giustificazione soltanto perché tali disposizioni non potranno disciplinare, e tanto meno impedire, questi interventi. 3.3. Se si negasse tale conclusione, infatti, si dovrebbe concludere che tali interventi, dapprima realizzabili e presuntivamente legittimi, possono cessare di esserlo, dopo l'approvazione delle disposizioni comunali: e ciò anche in corso d'opera, con le intuitive difficoltà in caso di varianti. Si creerebbe in tal modo una disparità di trattamento, in presenza di presupposti che possono essere del tutto identici, dove l'unico fattore discriminante è costituito dal momento di presentazione dell'istanza, premiando così eccessivamente la maggiore reattività del singolo proprietario: senza dire che il termine di ventiquattro mesi per presentare l'istanza verrebbe così di fatto disapplicato. 3.4. Si aggiunga che, comunque, anche gli interventi di ampliamento della prima casa non sono liberi, ma trovano una serie di limitazioni, o, comunque, una sufficiente disciplina, nelle disposizioni della stessa l.r. 14/09; mentre il favor che l'ordinamento giuridico ha per la prima casa di abitazione (si pensi alle norme fiscali in materia), conforta l'interpretazione sin qui seguita. 4. In conclusione, dunque, agli ampliamenti della prima casa d'abitazione non si applicano le previsioni integrative di

cui all'art. 9, V comma, l. 14/09: sicché illegittimamente il Comune di Padova, con il relativo provvedimento 2 agosto 2010, qui impugnato, si è opposto alla d.i.a. presentata.»

IL PIANO CASA DEL LAZIO NON GIOVA AGLI ABUSI GIÀ REALIZZATI

TAR LAZIO, SEZIONE I QUATER ROMA n.3326 del 18/04/2011

Relatore: Rita Tricarico - Presidente: Elia Orciuolo

OPERE ED INTERVENTI -> CASISTICA -> TERRAZZE

Sintesi: Gli ampliamenti, di 15 e 30 mq, eseguiti sul terrazzo, coperto dal balcone del piano superiore, integrano una ristrutturazione edilizia cd. pesante.

OPERE ED INTERVENTI -> CASISTICA -> TETTOIE

Sintesi: La tettoia, se avente una consistenza non limitata, comporta una trasformazione del territorio.

OPERE ED INTERVENTI -> CASISTICA -> MAGAZZINI

Sintesi: Il manufatto in legno di 2,16 mq, indipendentemente dal fatto che sia utilizzato come magazzino, costituisce una nuova costruzione.

Estratto: « Rilevato che con il presente gravame si impugna il provvedimento identificato in epigrafe, recante ingiunzione di demolizione, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 15/2008, di due ampliamenti, di 15 e 30 mq, eseguiti sul terrazzo, coperto dal balcone del piano superiore, nonché di una tettoia di 40 mq, adibita a copertura di posto auto, e di un manufatto in legno di 2,16 mq utilizzato come magazzino, questi ultimi realizzati sul confine di proprietà; Considerato che senz'altro i due ampliamenti integrano una ristrutturazione edilizia cd. pesante, mentre la tettoia, avente una consistenza tutt'altro che limitata, comporta una trasformazione del territorio ed il manufatto in legno, indipendentemente dal suo utilizzo, costituisce una nuova costruzione;»

TITOLO EDILIZIO -> ABUSI EDILIZI -> SANZIONI -> SANZIONI PECUNIARIE

Sintesi: La sanzione pecuniaria è possibile solo quando il pregiudizio che si determinerebbe con la demolizione concerne la statica della parte conforme.

PROCEDURA -> GIUSTO PROCEDIMENTO -> SANZIONI EDILIZIE

Sintesi: L'omessa comunicazione di avvio del procedimento non comporta l'annullamento della sanzione demolitoria, avendo quest'ultima carattere vincolato.

Estratto: « Ritenuto:che, stante per tutti i richiamati interventi edilizi l'assenza del necessario titolo edilizio, costituito dal permesso di costruire o, quanto meno, dalla super D.I.A., la sanzione demolitoria fosse necessitata;che, quanto alla mancata irrogazione dell'alternativa sanzione pecuniaria, debba evidenziarsi che, diversamente da quanto asserito dal ricorrente, essa sia possibile solo quando il pregiudizio che si determinerebbe con la demolizione concerne la statica della parte conforme e, pertanto, non appaia corretta la censura con cui si contesta la comminatoria della sanzione demolitoria per il nocumento "all'opera della sua dimensione e consistenza urbanistica";che la dedotta omessa comunicazione di avvio del procedimento non comporti l'annullamento del provvedimento finale, qui gravato, stante proprio il su rilevato carattere vincolato della sanzione demolitoria;»

OPERE ED INTERVENTI -> PIANO CASA -> REGIONE LAZIO -> IMMOBILI ABUSIVI

Sintesi: La legge regionale del Lazio n. 21/2009, sul piano casa, non si riferisce ad abusi già realizzati e da sanare.

TITOLO EDILIZIO -> ABUSI EDILIZI -> RAPPORTI SANATORIA-SANZIONI

Sintesi: La domanda di sanatoria, presentata ex post, non può incidere sulla legittimità del provvedimento sanzionatorio e sull'esito del relativo giudizio demolitorio, ma introduce un autonomo e separato procedimento amministrativo.

Estratto: « Ritenuto:che la legge regionale n. 21/2009, sul piano casa, non possa fondatamente invocarsi nella specie, atteso che essa non si riferisce ad abusi già realizzati e da sanare;che la domanda di sanatoria, presentata ex post, non possa incidere sulla legittimità del provvedimento sanzionatorio e sull'esito del presente gravame, ma introduce un autonomo e separato procedimento amministrativo;che in conclusione il ricorso sia infondato e debba essere rigettato;»

GLI EDIFICI DEMOLITI E RICOSTRUITI DOPO IL 31.03.2005 NON POSSONO ESSERE AMPLIATI IN FORZA DEL PIANO CASA LOMBARDO

TAR LOMBARDIA, SEZIONE I BRESCIA n.791 del 27/05/2011

Relatore: Sergio Conti - Presidente: Giuseppe Petruzzelli

OPERE ED INTERVENTI -> PIANO CASA -> REGIONE LOMBARDIA -> AMPLIAMENTI EX ART. 3, C. 1-2

Sintesi: L'ampliamento ex art. 3, commi 1 e 2, l.r. Lombardia 13/2009 è ammesso a due condizioni: a) deve riguardare edifici residenziali che siano stati ultimati alla data del

31.3.2005; b) il beneficio volumetrico (in deroga agli indici di zona) è consentito a condizione che, attraverso l'intervento, sia assicurato un risparmio energetico.

Sintesi: L'art. 3, commi 1 e 2, l.r. Lombardia 13/2009, che disciplina gli ampliamenti in forza del Piano casa regionale, non si applica ad immobili esistenti in data 31.03.2005 ma successivamente demoliti e ricostruiti prima dell'intervento di ampliamento.

OPERE ED INTERVENTI → NATURA DEGLI INTERVENTI →
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA → NATURA E DIFFERENZE DA ALTRI
INTERVENTI

Sintesi: La ristrutturazione, se può spingersi fino all'estremo della demolizione e successiva ricostruzione del fabbricato, sconta però in tal caso il vincolo che il nuovo edificio deve essere del tutto fedele a quello preesistente.

OPERE ED INTERVENTI → PIANO CASA → REGIONE LOMBARDIA →
AMPLIAMENTI EX ART. 3, C. 1-2

Sintesi: È illegittimo il permesso di costruire concesso per un intervento di ampliamento ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, l.r. Lombardia 13/2009 in mancanza della dimostrazione, da parte del richiedente, della realizzazione del risparmio energetico, espressamente richiesta dalla norma regionale.

Sintesi: La dimostrazione del risparmio energetico, alla quale l'art. 3, comma 2, l.r. Lombardia 13/2009 subordina l'ampliamento in forza del Piano casa, deve essere fornita prima dell'intervento e non a lavori conclusi.

Estratto: « La L.R. 16.7.2009 n. 13 - che reca la rubrica "Azioni straordinarie per lo sviluppo e la qualificazione del patrimonio edilizio ed urbanistico della Lombardia" - all'art. 3 introduce "facoltà di ampliamento e sostituzione degli edifici esistenti". Si tratta di normativa di carattere straordinario, volta a dare attuazione all'Intesa espressa dalla Conferenza Unificata in data 1° aprile 2009, al fine di (cfr. l'art. 1) "conseguire la massima valorizzazione e utilizzazione del patrimonio edilizio ed urbanistico presente nel territorio lombardo e per rispondere anche ai bisogni abitativi delle persone e delle famiglie, attraverso la tempestiva ed urgente riqualificazione dello stesso, nel rispetto dei suoi caratteri identitari, contestualmente contribuendo al rilancio del comparto economico interessato". Per quanto viene in rilievo nella presente sede, l'art. 3 al c.1 prevede che [omissis]Il secondo comma specifica che [omissis]In tale contesto normativo risulta evidente che:a) l'intervento deve riguardare edifici residenziali che siano stati ultimati alla data del 31.3.2005;b) il beneficio volumetrico (in deroga agli indici di zona) è consentito a condizione che, attraverso l'intervento, sia assicurato un risparmio energetico.Entrambi i requisiti sono assenti nella fattispecie.Invero le parti concordano nel rilevare che il rispetto del limite di incremento del 20% è rispettato in relazione alla situazione esistente al 31.3.2005.Peraltro dalla documentazione versata in atti dal Comune di Desenzano del Garda (doc. n.3) emerge che, con il permesso di costruire n. 12832 del 2.5.2007, è stato assentito un intervento che così viene descritto dalla proprietà richiedente: "ristrutturazione mediante demolizione con ricostruzione sul sedime dell'edificio con recupero sottotetto ai sensi della L.R. 12/05 ed ampliamento edificio e

realizzazione piano interrato destinato ad autorimessa ai sensi della L. 122/89 e L.R. 12/05 in via Vittorio Veneto". In tale contesto deve essere escluso che sussista, nella fattispecie, il requisito dell'esistenza dell'edificio al 31.3.2005. Invero il presupposto a cui la norma ancora la concessione del beneficio è costituito dalla esistenza ad una certa data (31.3.2005) nonché (seppur per implicito) alla condizione che quello stesso edificio ancora sussista. Nella fattispecie invece detto edificio non esiste più dal 2007, perché è stato demolito in forza del cit. permesso di costruire del 2007 e sostituito da un altro che ha differenti caratteristiche e maggiore volumetria. Non potrebbe invero sostenersi che l'intervento in questione essendo di ristrutturazione, (seppur mediante demolizione e ricostruzione) si viene a porre in sostanziale continuità con l'edificio precedente. Infatti, anche se è stata mantenuta la precedente area di sedime, contrariamente a quanto prospettato dal ricorrente, è stata comunque realizzato un edificio di forma e struttura del tutto differente dal preesistente e avente un ben maggiore volumetria, onde sfruttare, come riconosciuto dallo stesso controinteressato, la volumetria residua consentita dall'indice di zona. Al riguardo va ricordato che in relazione alla previsione di cui all'art. 31, comma 1, lett. d), della legge 5 agosto 1978, n. 457 - il quale definiva lavori di ristrutturazione edilizia "quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi impianti" - la giurisprudenza aveva ripetutamente chiarito che, ai sensi della norma avanti citata, il concetto di ristrutturazione edilizia comprendeva anche la demolizione seguita dalla fedele ricostruzione del manufatto, purché tale ricostruzione assicurasse la piena conformità di sagoma, di volume e di superficie tra il vecchio ed il nuovo manufatto e venisse, comunque, effettuata in un tempo ragionevolmente prossimo a quello della demolizione (cfr. fra le tante, Cons. St., Sez. V, 3 aprile 2000 n. 1906). È poi intervenuto, a definire siffatto intervento edilizio, l'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, che, nel testo originario, menzionava il criterio della "fedele ricostruzione" come indice tipico della tipologia di ristrutturazione edilizia consistente nella demolizione e ricostruzione. Per effetto, poi, della normativa introdotta dall'art. 1 del D. Lgs. 27 dicembre 2002 n. 301, il vincolo della fedele ricostruzione è venuto meno, così estendendosi ulteriormente il concetto della ristrutturazione edilizia, che, per quanto riguarda gli interventi di ricostruzione e demolizione ad essa riconducibili, resta distinta dall'intervento di nuova costruzione per la necessità che la ricostruzione corrisponda, quanto meno nel volume e nella sagoma, al fabbricato demolito (cfr. Cons. St., Sez. IV, 28 luglio 2005 n. 4011; Cons. St., V, 30 agosto 2006, n. 5061). In altri termini, come da ultimo ribadito (cfr. Cons. St., Sez. V, 7 aprile 2011 n. 2180) la ristrutturazione, se può spingersi fino all'estremo della demolizione e successiva ricostruzione del fabbricato, sconta però in tal caso il vincolo che il nuovo edificio deve essere del tutto fedele a quello preesistente. Se così è deve escludersi che l'edificio realizzato con il permesso di costruire del 2007 possa in alcun modo essere ricollegato al precedente, essendosi trattato della realizzazione di un nuovo edificio, distinto e diverso dal precedente, sicché si è prodotta una soluzione di continuità fra i due edifici. Tale circostanza risulta di per sé preclusiva al rilascio del permesso ex art. 3 L.R. n. 13/2009. In tale contesto non v'è quindi necessità di disaminare l'ulteriore questione relativa al recupero dei sottotetti anche in relazione al superamento del limite di 1.200 mc. In relazione alla ulteriore questione - a questa connessa - del ricalcolo delle volumetrie di cui alla perizia prodotta in giudizio del controinteressato, va però detto che non risulta ammissibile introdurre in sede

processuale una nuova e differente modalità di calcolo del volume rispetto a quella che era stata prospettata in sede di richiesta del titolo. Sotto altro profilo, va invece rilevato che costituisce vizio del permesso anche la mancata dimostrazione, da parte del richiedente, della realizzazione del risparmio energetico, pure espressamente richiesta, come s'è visto, dalla norma regionale. Né può sostenersi che detta dimostrazione possa essere fornita a lavori conclusi: è evidente che in tanto può essere concesso il beneficio in quanto siano comprovati ex ante i presupposti richiesti. Ad opinare l'opposto si porrebbe alla conclusione che potrebbe essere rilasciato un permesso di costruire - e venir quindi realizzata un'opera - senza aver in alcun modo accertato se sia sussistente un necessario presupposto. La circostanza che la norma (art. 2, c. 2) richieda la presentazione di certificazione sul risparmio energetico a fine lavori (volta a confermare l'esatta esecuzione dei lavori stessi) non esclude affatto che il conseguimento di una diminuzione del fabbisogno energetico debba essere già comprovato in sede progettuale.»

TUTTI I PIANI ATTUATIVI CHE COMPREDONO IMMOBILI DI INTERESSE PAESAGGISTICO SONO SOGGETTI AL PARERE DELLA SOPRINTENDENZA

TAR LOMBARDIA, SEZIONE I BRESCIA n.959 del 28/06/2011

Relatore: Carmine Russo - Presidente: Giuseppe Petruzzelli

PIANIFICAZIONE → PIANI URBANISTICI ATTUATIVI → PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO

Sintesi: I programmi integrati di intervento sono stati istituiti dalla l. 17 febbraio 1992, n. 179, importando nell'ordinamento italiano un modello mutuato da quello dell'amendment statunitense, che va quindi nella direzione dell'urbanistica contrattata: essi sono stati definiti come strumenti urbanistici di secondo livello rispetto al p.r.g., con finalità di riqualificare il tessuto urbanistico, edilizio ed ambientale del territorio, e sono caratterizzati tra l'altro, dall'integrazione di differenti tipologie di intervento, ivi comprese le opere di urbanizzazione. In particolare, essi mirano ad obiettivi di riqualificazione dei tessuti urbani, anche in relazione all'aspetto ambientale, mediante un insieme coordinato di interventi e risorse, pubblici e privati.

TITOLO PAESAGGISTICO → PIANI ATTUATIVI ASSOGGETTATI

Sintesi: La previsione dell'art. 16, co. 3, l. urbanistica, che subordina al parere della Soprintendenza i piani particolareggiati nei quali siano comprese cose immobili di interesse paesaggistico, è applicabile anche ai piani attuativi previsti dalle leggi speciali successive.

Estratto: « La norma dell'art. 16, co. 3, citata esplicitamente i "piani particolareggiati", che era la tipologia di strumento urbanistico che nella impostazione del legislatore della legge urbanistica era diretto a dettare concretamente l'assetto dei suoli. Va quindi

preliminarmente verificato se essa sia applicabile anche alle numerose tipologie di piani attuativi in variante previsti dalla legislazione successiva, ed in particolare ad un piano integrato di intervento, quale quello in esame. I programmi integrati di intervento, infatti, non esistevano nel momento in cui è stata dettata la previsione dell'art. 16 legge urbanistica della cui applicazione di controverte, e sono stati istituiti dalla l. 17 febbraio 1992, n. 179, importando nell'ordinamento italiano un modello mutuato da quello dell'amendment statunitense, che va quindi nella direzione dell'urbanistica contrattata, e sono stati definiti "come strumenti urbanistici di secondo livello rispetto al p.r.g., con finalità di riqualificare il tessuto urbanistico, edilizio ed ambientale del territorio, e sono caratterizzati tra l'altro, dall'integrazione di differenti tipologie di intervento, ivi comprese le opere di urbanizzazione. In particolare, essi mirano ad obiettivi di riqualificazione dei tessuti urbani, anche in relazione all'aspetto ambientale, mediante un insieme coordinato di interventi e risorse, pubblici e privati" (Tar Lombardia, Milano, II, 28 marzo 2007, n. 1241). Nel senso che la previsione dell'art. 16, co. 3, sui piani particolareggiati debba essere ritenuta applicabile anche ai piani attuativi previsti dalle leggi speciali successive si è già espresso questo Tribunale, sede di Milano, II, 6541/07, secondo cui "il piano particolareggiato era in origine previsto per dare attuazione alle previsioni contenute nello strumento urbanistico generale senza che le fosse riconosciuta la possibilità di apportare variazioni al piano regolatore generale. La prassi di utilizzare tale strumento pianificatorio, anche in ragione della sua scarsa flessibilità, è poi venuta scemando quando, con il PRG, le amministrazioni comunali hanno cominciato ad inserire prescrizioni conformative della proprietà privata e quindi autoesecutive. Da qui la sostituzione nella prassi di tale strumento con i piani attuativi ai quali la normativa statale ha riconosciuto la possibilità, come detto, di apportare variazioni alla pianificazione generale sostituendosi, di fatto, alla pianificazione particolareggiata. Ad ogni modo, sia il piano attuativo che quello particolareggiato condividono la stessa ratio e natura atteso che tali strumenti hanno la funzione, oltre che di attuazione delle prescrizioni conformative della proprietà privata contenute nel PRG ovvero nella variante contenuta nello stesso piano, di regolamentare la gestione dell'attività di trasformazione del territorio. In ragione di ciò, non sembra dubitabile che l'art. 16, comma 3, della Legge n. 1150/1942, sebbene riferita espressamente ai piani particolareggiati, vada applicata anche nel caso dell'approvazione dei piani attuativi in variante, proprio in ragione della medesima funzione che svolgono e della loro alternatività". Nello stesso senso si è espresso, con riferimento ad un piano di recupero, Tar Sicilia, Palermo, sez. I, 1531/97, secondo cui "qualora le aree inserite in un piano di recupero siano dichiarate di notevole interesse pubblico e sottoposte a vincolo ex l. n. 1497 del 1939, è necessario ai fini dell'approvazione del piano il parere della competente soprintendenza che deve essere emesso entro 2 mesi dalla richiesta".»

Sintesi: L'approvazione del d.lgs. 42/04 non è una ragione sufficiente per ritenere implicitamente superato l'art. 16, co. 3, legge urbanistica, che richiede il parere della Soprintendenza per i piani attuativi che comprendono immobili di interesse paesaggistico.

Estratto: « III. 2. L'approvazione del d.lgs. 42/04 non è una ragione sufficiente per ritenere implicitamente superata una norma ancora attualmente vigente quale quella dell'art. 16, co. 3, legge urbanistica. Una norma più risalente può essere implicitamente abrogata da una norma successiva quando vi è un contrasto tra l'una e l'altra, in

applicazione del criterio cronologico, che è uno dei criteri attraverso cui vengono risolte le antinomie presenti nell'ordinamento. Ma occorre pur sempre dimostrare che vi sia un contrasto tra le due norme, perché altrimenti il criterio di soluzione delle antinomie non scatta. Nel caso in esame, non è stata individuata alcuna specifica norma del d.lgs. 42/04 con cui l'art. 16, co. 3, legge urbanistica si porrebbe in antinomia, ma è stato sostenuto che il contrasto sussisterebbe con l'impostazione generale del Codice dei beni culturali. Già così l'asserita antinomia diventa molto labile, finendo per pretendere la disapplicazione di una norma vigente come quella dell'art. 16 sulla base di un generico e soggettivo contrasto con la impostazione di fondo di altra normativa. Inoltre, se l'antinomia sussiste non con una specifica norma, ma con l'impostazione generale di un intero Codice, a quel punto essa potrebbe essere risolta, anziché applicando il criterio cronologico, mercé l'applicazione del principio di specialità, che porta a ritenere comunque applicabile la legge speciale, quale nel caso di specie sarebbe l'art. 16 che sopravviverebbe pertanto all'entrata in vigore del d.lgs. 42/04. Da ultimo, occorre considerare che non si comprende come l'approvazione del d.lgs. 42/04 possa aver mutato i termini della questione. Il d.lgs. 42/04 è solo la codificazione di alcune normative (segnatamente, quelle che interessano i beni paesaggistici sono la l. 1497/39 e la l. 431/85), che prevedevano già l'autorizzazione dei singoli interventi edilizi che incidono su beni paesaggistici, e che coesistevano con la norma dell'art. 16, co. 3, che chiedeva a monte l'autorizzazione anche sui progetti urbanistici. Non si vede perché con la codificazione questa doppia tutela debba essere venuta meno, limitandola solo alla meno incisiva tutela sul solo progetto edilizio (a parametri urbanistici ormai dati).»

PIANIFICAZIONE -> REGIONI/PROVINCE -> LOMBARDIA

Sintesi: La normativa regionale della Lombardia non contiene deroghe all'art. 16, terzo comma, della legge urbanistica.

COMUNITÀ EUROPEA ED ENTI TERRITORIALI -> POTESTÀ LEGISLATIVA -> GOVERNO DEL TERRITORIO

Sintesi: Una norma regionale che decida di sopprimere un controllo di un organo statale a tutela del paesaggio nel procedimento di pianificazione, demandato per il resto agli enti territoriali, rischierebbe di essere giudicata incostituzionale, in quanto finirebbe con il dettare previsioni di minor tutela su materia riservata alla competenza legislativa dello Stato, operazione già giudicata incostituzionale in diverse pronunce.

Estratto: « III. 3. Né è corretto l'argomento che la norma dell'art. 16, co. 3, l. urbanistica sia stata implicitamente abrogata dalla normativa regionale lombarda. Sul punto, per il vero, si è già pronunciato questo Tribunale, sede di Milano, sez. II, 6541/07 che si era posto il problema "di verificare se la L.R. n. 12/2005 contenga una disciplina diversa rispetto a quella statale con riferimento ai piani particolareggiati e agli strumenti attuativi. Ora, sebbene la normativa regionale detti una disciplina dei piani attuativi comunali, nulla dice in ordine al regime di approvazione di strumenti urbanistici nei quali siano ricompresi immobili di interesse storico - artistico ovvero soggetti alla legge n. 1497/1939 sulla protezione delle bellezze naturali, tanto che, in ragione del principio di "autocompletamento" dell'ordinamento giuridico, deve ritenersi ancora applicabile alla fattispecie in esame l'art. 16, comma 3, della legge n. 1150/1942. A ciò si aggiunga

che l'art. 103 della L.R. n. 12/2005 (rubricato "disapplicazione di norme statali") non contempla tra le normative da disapplicare la legge n. 1150/1942 ma si limita a richiamare alcune norme del DPR n. 327/2001 e del DPR n. 380/2001, il che depone a ulteriore favore del fatto che la legge urbanistica statale costituisce ancora normativa fondamentale sul punto che può essere derogata nel caso in cui la legislazione regionale rechi una disciplina generale ed esaustiva della materia di che trattasi". La normativa regionale della Lombardia, pertanto, non contiene deroghe alla legge urbanistica. Va, peraltro, aggiunto che - diversamente da come sembrerebbe concludere il Tribunale milanese - in ogni caso una eventuale norma regionale derogatoria dell'art. 16, co. 3 (e quindi una norma regionale che decida di sopprimere un controllo di un organo statale a tutela del paesaggio nel procedimento di pianificazione, demandato per il resto agli enti territoriali), rischierebbe di essere giudicata incostituzionale, in quanto finirebbe con il dettare previsioni di minor tutela su materia riservata alla competenza legislativa dello Stato, operazione già giudicata incostituzionale in diverse pronunce (cfr. per tutte Corte Cost. 182/06: "La tutela tanto dell'ambiente quanto dei beni culturali è riservata allo Stato.. : da un lato, spetta allo Stato il potere di fissare principi di tutela uniformi sull'intero territorio nazionale, e, dall'altro, le leggi regionali, emanate nell'esercizio di potestà concorrenti, possono assumere tra i propri scopi anche finalità di tutela ambientale, purché siano rispettate le regole uniformi fissate dallo Stato. Appare, in sostanza, legittimo, di volta in volta, l'intervento normativo statale o regionale di maggior protezione dell'interesse ambientale").»

TITOLO PAESAGGISTICO -> PIANI ATTUATIVI ASSOGGETTATI

Sintesi: La circolare del 28.10.1967 del Ministero L.P. non può essere interpretata nel senso che la sottoposizione dei piani attuativi alla Soprintendenza ai sensi dell'art. 16, co. 3, l. urbanistica, sarebbe successiva alla loro approvazione, dal momento che una circolare interpretativa che va in senso diverso dall'esplicito dettato della norma non può assumere alcun valore interpretativo.

PATOLOGIA -> VIOLAZIONE DI CIRCOLARI

Sintesi: Una circolare interpretativa che va in senso diverso dall'esplicito dettato della norma non può assumere alcun valore interpretativo.

Estratto: « III. 5. Da ultimo, la difesa del controinteressato sostiene che la circolare del 28. 10. 1967 del Ministero L.P. stabiliva che i piani andavano sottoposti al controllo ex art. 16 dopo la loro approvazione, previsione da cui si ricaverebbe che quindi comunque non potrebbero essere viziati gli atti impugnati che erano ad essi precedenti. In realtà, questo argomento non è corretto. L'art. 16, co. 3, afferma esplicitamente che i piani sono preventivamente sottoposti alla competente Soprintendenza. Una circolare interpretativa che va in senso diverso dall'esplicito dettato della norma non può assumere alcun valore interpretativo.»
